



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA                      Presidente

Giuseppe DI PIETRO                      Giudice

Gaspare RAPPÀ                      Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 250/2025**

nel giudizio di conto iscritto al n. **69877** del registro di Segreteria a seguito della relazione n. 406/2025 depositata in data 23.04.2025 dal magistrato designato per l'esame del conto giudiziale n. **103395**, depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 06.03.2025 e reso dalla società **MASSIMO 2012 Srl in liquidazione** (P.I. 03470050364; sede legale: Milano, Via Pietro Gaggia, n. 17; PEC: massimo20121@legalmail.it) in persona dell'amministratore *p.t.* e liquidatore (dal 29.07.2024), sig.ra Politi Elisabettanna, nella qualità di agente riscossore esterno del Comune di Scicli (RG) per l'imposta di soggiorno del 2023 relativa alla gestione della struttura ricettiva "Donnalucata resort" di Scicli (RG), rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Sciarrotta (C.F.: SCRGPP53R04A089F), con studio legale in Agrigento alla via Mazzini n. 66 (telefax 0922/060074; PEC: giuseppesciarrotta@avvocatiagrigento.it) presso il quale ha dichiarato di volere eleggere domicilio.

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, il magistrato relatore Gaspare Rappa, l'avv. Debora Zaccaria in sostituzione per delega orale del procuratore legale dell'Agente contabile e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Fulvio Alagna.

Ritenuto in

### FATTO

**I.** Con la relazione n. 406/2025, depositata in data 3 aprile 2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale sopra emarginato richiedeva, previa iscrizione a ruolo d'udienza, di dichiarare irregolare il conto giudiziale n. 103395 e la relativa gestione contabile e di condannare la Società Massimo 2012 Srl a rifondere al Comune di Scicli la somma di euro 31.256,00 oltre interessi legali per omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel 2023 per la struttura ricettiva indicata in epigrafe.

Il Magistrato istruttore premetteva un richiamo della disciplina normativa applicabile contenuta nell'art. 4 Del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, assoggettato nel tempo a numerose modifiche, fra le quali quelle recate dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella 17 luglio 2020 n. 77, che, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha attribuito ai gestori della struttura recettiva la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti pernottanti; in seguito, l'art. 5-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, 10, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21 dicembre

2021, ha espressamente previsto l'applicabilità della nuova disciplina normativa anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Lo stesso Magistrato evidenziava che la giurisprudenza contabile aveva riconosciuto ai gestori delle strutture recettive incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno la qualifica di agenti contabili cosa che era stata confermata dalla giurisprudenza contabile d'appello anche a seguito delle suddette innovazioni legislative.

Nella relazione si contestava al soggetto gestore della suddetta struttura l'omesso versamento integrale nei confronti del Comune di Scicli dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 per un ammontare di euro 31.256,00 oltre interessi legali pari a euro 2.072,32 maturati fino alla data del 15.04.2025 con riferimento alle scadenze di versamento previste dall'art. 5 del regolamento comunale in materia.

In particolare, il Magistrato istruttore evidenziava che il suddetto conto giudiziale rappresentava nella colonna "riscossioni" un ammontare complessivo di euro 31.256,00 e nella colonna "versamenti in tesoreria" un importo pari a zero. Lo stesso rilevava che il conto era stato depositato dall'Amministrazione comunale di Scicli per il tramite della piattaforma SIRECO, accompagnato dai seguenti documenti:

- denuncia di danno erariale prot. 45968 del 10.12.2024;
- determina dirigenziale di parifica con differenze n. 130 del 05.12.2024 (prot. 1762 R.G. 09/12/2024);
- relazione del collegio dei revisori dei conti del Comune di Scicli del 13.12.2024 sui conti degli agenti contabili per l'imposta di soggiorno del 2023.

Dall'analisi dei suddetti documenti emergeva che l'Amministrazione comunale aveva segnalato l'inadempimento dell'omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel 2023 da parte della Massimo 2012 Srl per un importo di euro 31.256,00 contestandone alla suddetta società il relativo inadempimento con la nota prot. 31052 del 23/08/2024 senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro, conseguendone l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, maggiorata degli interessi maturati e delle sanzioni amministrative previste, il cui pagamento non risultava ancora ottemperato.

L'Amministrazione, inoltre, adottava la determina n. 130 del 05/12/2024 avente ad oggetto la parifica "negativa" del conto giudiziale n. 103395.

Il Magistrato istruttore concludeva la relazione di iscrizione a ruolo chiedendo che il conto giudiziale in epigrafe e la relativa gestione contabile fossero dichiarati irregolari con conseguente condanna della società Massimo 2012 Srl a versare al Comune di Scicli la somma di euro 31.256,00 oltre agli interessi corrispettivi maturati pari ad euro 2.072,32 per un importo complessivo di euro 33.328,32 fermo restando la debenza di tutti gli interessi maturati fino al soddisfo del credito.

**II.** Con decreto del 23.04.2025 della Presidente della Sezione veniva fissata per il giorno 2 luglio 2025 l'udienza pubblica per la discussione del giudizio ed in pari data la Segreteria della Sezione comunicava il decreto di fissazione dell'udienza e la suddetta relazione del giudice designato all'Amministrazione interessata e, per il tramite di

quest'ultima, all'Agente contabile nonché al Pubblico ministero.

**III.** In data 12 maggio 2025 il Comune di Scicli depositava la prova della comunicazione all'Agente contabile della relazione di iscrizione a ruolo e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tale prova era integrata e rettificata dal Comune con deposito del 30 giugno 2025.

**IV.** In data 5 giugno 2025 la Procura regionale depositava una nota di conclusioni *ex art.* 147 c.g.c. in cui aderiva alla relazione depositata dal magistrato designato relatore e alla relativa richiesta di condanna.

**V.** In data 30 giugno 2025 la società Massimo 2012 Srl depositava memoria difensiva a mezzo dell'avv. Giuseppe Sciarrotta.

La difesa dell'Agente contabile osservava che "l'ammontare dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 non può essere di cifra pari ai guadagni complessivi della società, visto che la stessa si determina in misura percentuale con aliquota fissata dall'ente" lamentando un errore nella quantificazione del dovuto a titolo di imposta di soggiorno per il 2023 da parte dell'Amministrazione comunale.

La stessa difesa deduceva che non era chiaro come il Comune fosse pervenuto alla quantificazione oggetto di contestazione visto che il *quantum* dovuto "dovrebbe determinarsi dalla percentuale di aliquota sulla base di imposta data contabilmente dalle fatturazioni della società quindi ricavarsi dal conto giudiziale del 06/03/2025 riepilogativo dei ricavi dai quali poi va calcolata l'imposta di soggiorni in misura percentuale fissa sul numero di soggiorni".

Secondo l'Agente contabile la richiesta esattiva non poteva

corrispondere nel *quantum* alla base imponibile pari ai guadagni complessivi della struttura ricettiva in quanto trattasi di imposta locale progressiva ad aliquota percentuale.

Era avversata, quindi, la nota prot. 31052 del 23/08/2024 del Comune di Scicli di contestazione in quanto sarebbe priva di motivazione sulle modalità di quantificazione dell'imposta dovuta non avendo tale provvedimento evidenziato il percorso contabile seguito nella liquidazione esattiva che corrisponderebbe alla stessa somma dei guadagni della società.

Da tale prospettato macroscopico errore contabile ne deriverebbe la sussistenza dei presupposti per il discarico da parte del Comune di Scicli dell'agente contabile esterno Massimo 2012 Srl, in quanto la pretesa esattiva andava riconteggiata applicando l'aliquota in misura percentuale sui guadagni afferenti all'anno solare di imposta 2023.

La difesa, inoltre, chiedeva la nomina di un esperto contabile *ad acta* per quantificare e applicare la misura percentuale corretta a titolo di imposta di soggiorno sui guadagni della società Massimo 2012 Srl pari ad euro 31.256,00.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- rigettare la denuncia di danno erariale in quanto infondata, inammissibile e destituita di qualsiasi fondamento perché posta e fondata su un atto presupposto errato ed invalido sia sul piano giuridico che contabile;

- nominare qualora ritenuto opportuno un commissario *ad acta* per la corretta individuazione del *quantum* dovuto a titolo di imposta di

soggiorno per l'anno solare 2023 in riferimento alla base imponibile pari ad euro 31.256,00 in considerazione che l'imposta dovuta non può essere pari ed eguale alla base imponibile ma dalla stessa ricavata in misura percentuale in base a quanto stabilito dal Comune di Scicli con deliberazione del Consiglio sulla determinazione dell'imposta di soggiorno in misura percentuale da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo di soggiorno della struttura ricettiva ospitante nel territorio comunale;

- con vittoria di spese di lite, compensi e onorari del presente procedimento.

VI. All'udienza del 2 luglio 2025 la difesa dell'Agente contabile ribadiva gli argomenti difensivi articolati nella memoria difensiva insistendo nelle relative conclusioni mentre il P.M. chiedeva la restituzione degli atti al giudice designato per un supplemento istruttorio. Era assente il Comune di Scicli.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Oggetto del presente giudizio è la gestione contabile rappresentata nel conto giudiziale n. 103395 riferita alla riscossione dell'imposta di soggiorno *ex art. 4* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per il 2023 da parte della Società Massimo 2012 Srl in liquidazione quale soggetto gestore della struttura ricettiva a quattro stelle "Donnalucata resort" di Scicli incaricato della riscossione della suddetta imposta per il Comune di Scicli.

Il conto giudiziale n. 103395 oggetto di causa reso dalla società in epigrafe è stato depositato in via telematica nella Segreteria di questa Sezione in data 6 marzo 2025 con resa n. 662505.

Con riferimento a tale conto giudiziale il giudice designato per l'esame ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza per accertarne l'irregolarità e condannare l'agente contabile al pagamento dell'importo complessivo di euro 31.256,00 quale omesso riversamento totale nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno nel 2023 per la suddetta struttura ricettiva oltre interessi maturati dalle rispettive date di scadenza del versamento periodico dell'IdS per come previsto dal relativo regolamento comunale.

**2.** In via preliminare, si osserva che il conto giudiziale in esame è stato oggetto di parifica negativa da parte del Comune di Scicli con la determina del Settore competente dell'Ente locale (Settore III "Finanze") n. 1762 del 09.12.2024 avente ad oggetto [Parificazione con differenze conto giudiziale agente contabile legale rappresentante "MASSIMO 2012 SRL" per l'imposta di soggiorno relativo all'esercizio 2023].

Sul punto, l'art. 140 co. 1 del c.g.c. dispone che "Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente".

Inoltre, l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" all'art. 4.2. prevede che "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di

agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere ... L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente".

La "parificazione" costituisce, quindi, una dichiarazione certificativa dell'Amministrazione da cui dipende l'agente contabile, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali può anche coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile la "parificazione del conto costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto ... e che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile" (C. conti, Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 432/2020).

Inoltre, la parifica "deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può

dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente contabile stesso; la "parifica" non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione. In altri termini, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)" (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 432/2020).

Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, invece, l'eventualità di una "parificazione con esito negativo". L'omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione sul conto presentato dall'Agente contabile e dalla quale scaturisce l'improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui sebbene detto controllo venga esperito dall'Amministrazione quest'ultima, non ritenendo corretta la gestione dell'Agente contabile, concluda per un esito negativo della parifica (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 463/2019; Sez. giur.

Reg. Siciliana, sentt. nn. 98 e 288 del 2023, n. 94/2025).

Ne consegue che la parifica con esito negativo di un conto giudiziale integra, comunque, la condizione di procedibilità che ne consente l'esame da parte del Collegio (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 98/2023, confermata anche sul punto da Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 61/A/2024).

Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna questione di procedibilità all'esame collegiale del conto in esame.

**3.** Sempre in via preliminare appare necessario richiamare la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e l'evoluzione normativa sulla qualificazione giuridica del titolare della gestione della struttura ricettiva incaricata della riscossione della relativa imposta.

**3.1.** Il legislatore delegato nell'ambito dell'attuazione della legge-delega n. 42 del 5 maggio 2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"), con riferimento al fisco municipale ha ritenuto, nel rispetto del principio generale euro-unitario del "chi inquina paga", di attribuire agli enti locali la facoltà di istituire una imposta di soggiorno ovvero un tributo di scopo ad ampio spettro.

Infatti, l'art. 4 (Imposta di soggiorno) del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle

strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali”.

Come evidenziato in modo condivisibile dalla giurisprudenza contabile “Sul terreno classificatorio-tributario, l’imposta di soggiorno può esser qualificata come imposta di consumo, il cui soggetto passivo è il consumatore-turista, che dà vita al presupposto di imposta ovvero alla manifestazione di capacità contributiva (ex art. 53 Cost.), essendo quindi egli obbligato a corrispondere il tributo all’ente locale nel quale abbia soggiornato” (C. conti, Sez. I App., sent. n. 93/2025).

L’art. 4 del suddetto decreto, dopo avere enunciato la disciplina dell’imposta di soggiorno nei suoi elementi essenziali (soggetti, presupposto impositivo e misura dell’obbligazione), al terzo comma dispone che la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno dovesse essere dettata con regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 (in realtà mai adottato) e, nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento statale, rimette in via provvisoria la disciplina integrativa ed attuativa alla regolamentazione comunale ex art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto riguarda l’odierno giudizio il Comune di Scicli ha istituito

l'imposta di soggiorno adottando il relativo regolamento comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 09/07/2014 con decorrenza dal 1° agosto 2014.

In particolare, tale regolamento all'art. 3 co. 2 stabilisce che "L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, e precisamente: ... Villaggi turistici e strutture ricettive alberghiere classificate con 4-5 stelle: 2 euro" mentre l'art. 5 prevede che "Il gestore della struttura ricettiva ... dichiara e comunica al Comune di Scicli - Settore Entrate, entro la prima decade di ogni mese, il numero di pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento" e infine, l'art. 8 commi 1 e 2 stabilisce che "Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Scicli ... da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'art. 5".

Con successiva deliberazione n. 7 del 29.06.2015 adottata dalla Commissione straordinaria del Comune di Scicli con i poteri del consiglio comunale è stato modificato il precedente regolamento stabilendo, fra l'altro, l'elevazione da sette a dieci notti consecutive del limite massimo per l'applicazione dell'imposta e l'aumento da 2 a 4 euro per notte la tariffa giornaliera per le strutture ricettive a quattro stelle. Quest'ultima tariffa con successiva deliberazione è stata riportata all'importo di 2 euro che è rimasto invariato sino all'esercizio oggetto di causa (2023).

Nel vigore della disciplina sopra richiamata le Sezioni Riunite di questa Corte, con riferimento alla qualificazione giuscontabilistica dei gestori delle strutture ricettive, nella sentenza 22/2016/QM, hanno chiarito che “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.

**3.2.** Successivamente la disciplina primaria sopra richiamata è stata modificata, prima dall’art. 180, co. 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020 n. 77 (vigente dal 19 maggio 2020) il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 D.lgs. n. 23/2011, ha attribuito ai gestori della struttura recettiva la qualifica di responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e, in seguito, dall’art. 5-*quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215 il quale ha espressamente previsto l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina normativa anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Con tale sopravvenuta normativa, “il responsabile della struttura ricettiva ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto

all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto *trilatero gestore-cliente-ente locale*" (Cass. civ., Sez. V, ord. 6187/2024).

A seguito delle suddette modifiche normative, la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, pur a fronte di orientamenti eterogenei nella giurisprudenza contabile di primo grado, è stata confermata dalla giurisprudenza contabile d'appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sentt. nn. 34, 91 e 264 del 2024; Sez. I App., sent. n. 93/2025) la quale ha affermato che è irrilevante l'assoggettamento del gestore della struttura ricettiva alla giurisdizione tributaria a seguito del riconoscimento normativo della qualifica di responsabile d'imposta, "potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), qualora vi sia stato il maneggio di denaro pubblico, a seguito dell'incasso nei confronti del cliente dell'imposta, poi non riversata" per cui i suddetti mutamenti normativi intervenuti "non hanno intaccato il rapporto di servizio fra il comune beneficiario del tributo e il gestore della struttura ricettiva, che, in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico, assume il ruolo di agente contabile, insieme a quello di responsabile di imposta, che assolve funzioni differenti (C. conti, Sez. II App., sent. n. 34/2024). Ne consegue "la possibile concorrenza (come accade, con altre giurisdizioni, anche per ulteriori settori affidati alla giurisdizione contabile) della giurisdizione contabile con quella tributaria ... , ferma restando la necessità di evitare, in sede esecutiva ed in ipotesi di

concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni, eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali” (C. conti, Sez. I App., sent. n. 93/2025).

La giurisprudenza costante di questa Sezione ha seguito tale impostazione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, *ex multis*: sentt. nn. 576/2022 e 47/2025) a cui il Collegio intende dare continuità.

Inoltre la giurisprudenza contabile ha affermato che “il conto giudiziale deve essere reso dall’impresa turistica cioè dal soggetto (persona fisica o giuridica, a prescindere dalla forma concretamente adottata) che esercita l’attività ricettiva, in persona del relativo rappresentante legale, indipendentemente dalla presenza di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) alle quali è concretamente demandata la materiale attività di gestione dell’imposta (quali meri “incaricati” dell’agente contabile) (C. conti, Sez. giur. Abruzzo, sent./ord. n. 73/2018).

È stato anche evidenziato che la gestione dell’imposta di soggiorno si connota in termini di cassa e che, pertanto, la verifica concerne il solo riversamento delle somme effettivamente incassate dalla struttura ricettiva (C. conti, Sez. giur. Abruzzo, sent./ord. n. 73/2018).

Alla luce del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale ne consegue che nel caso di specie sussiste la qualifica di agente contabile in capo alla società Massimo 2012 Srl in liquidazione quale gestore della struttura ricettiva “Donnalucata resort” e incaricato della riscossione della relativa imposta di soggiorno del 2023 per il Comune di Scicli.

4. Passando al merito il Collegio ritiene che la gestione contabile rappresentata nel conto giudiziale n. 103395 sia irregolare e sussista la responsabilità contabile della società agente contabile che ha reso tale conto per le considerazioni di seguito svolte.

Il conto giudiziale oggetto di causa redatto sul modello n. 21 previsto per gli Enti locali territoriali dal d.P.R. n. 194/1996 per il periodo di gestione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 riporta la seguente rappresentazione contabile: nelle colonne relative alla sezione della riscossione è indicato un importo totale di IdS riscossa pari a euro 31.256,00 derivante dagli importi riscossi dall'agente nei mesi da maggio a ottobre 2023 in quanto per i restanti mesi è indicata nel campo note "la chiusura stagionale" della struttura ricettiva mentre nella sezione relativa al versamento nella tesoreria del Comune non è stato iscritto alcun dato.

A seguito di istruttoria contabile condotta dal magistrato designato è risultato che tale mancata rappresentazione del versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel 2023 corrisponde ad un effettivo mancato riversamento da parte dell'Agente contabile dell'imposta dichiarata riscossa nelle casse comunali. Tale inadempimento contabile risulta suffragato dalla parifica negativa del conto giudiziale disposta del Comune di Scicli quale Amministrazione a cui il conto è stato presentato e dagli atti di contestazione e di recupero tributario emessi dallo stesso Comune per come illustrati nella parte in fatto.

Di contro, risulta manifestamente infondata la prospettazione alternativa formulata dalla difesa dell'agente contabile secondo cui

l'importo di euro 31.256,00 accertato come imposta di soggiorno riscossa nel 2023 dall'agente contabile e totalmente non riversata nelle casse comunali deriverebbe da una modalità di calcolo errata.

Infatti, le difese dell'agente contabile si basano sul manifesto errore di impostazione secondo cui l'imposta di soggiorno è un tributo sul valore della produzione fatturato dal gestore della struttura ricettiva che sarebbe la base imponibile del tributo a cui applicare l'aliquota percentuale stabilita dal Comune cosa che configurerebbe l'impresa che gestisce la struttura ricettiva come soggetto passivo di tale imposta.

Di contro, come già illustrato nel precedente punto 3, l'imposta di soggiorno è un tributo sul consumo che si applica con tariffa fissa per ogni notte di pernottamento nella struttura ricettiva e ha come soggetto passivo il consumatore-turista. Inoltre, il gestore della struttura ricettiva, a seguito delle novelle di cui all'art. 180, co. 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e all'art. 5-*quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha dal punto di vista tributario soltanto la qualifica di responsabile d'imposta e, quindi, di soggetto solidalmente coobbligato (in modo dipendente, accessorio e sussidiario) con il soggetto passivo dell'imposta, al fine di rendere più agevole la riscossione del tributo e/o di rafforzare la posizione creditoria dell'amministrazione finanziaria in vista e per l'eventualità che il debitore principale quale soggetto passivo dell'imposta si renda inadempiente.

Oltre alla errata ricostruzione della struttura dell'imposta di soggiorno, gli argomenti difensivi dell'agente contabile risultano manifestamente infondati nella ricostruzione fattuale sui dati

rappresentati nel conto giudiziale oggetto di causa laddove si prospetta che i dati presenti nella prima sezione di tale conto non rappresenterebbero l'importo dell'imposta di soggiorno riscossa nei mesi di riferimento quanto quello del fatturato su cui applicare l'aliquota percentuale per calcolare il *quantum* dovuto dell'IdS.

Il Collegio sul punto rileva che, avendo l'agente contabile adottato quale schema di conto giudiziale il modello n. 21, non vi è alcun dubbio che i dati riportati nella sezione sinistra di tale conto si riferiscano all'imposta riscossa nei mesi di riferimento per come indicato espressamente nella denominazione delle relative sezioni né d'altronde la difesa dell'agente contabile ha fornito alcun principio di prova che tali dati rappresentino il valore del fatturato mensile anziché quello dell'imposta di soggiorno riscossa che è l'oggetto della gestione contabile rappresentata.

In assenza di alcuna allegazione specifica e concreta da parte della difesa dell'agente contabile, i dati rappresentati nel conto giudiziale depositato nella Segreteria della competente Sezione giurisdizionale di questa Corte costituiscono piena prova del carico costituito nel caso di specie dall'imposta di soggiorno riscossa nell'esercizio di riferimento in quanto con il deposito di tale conto l'agente contabile sottopone la propria attività gestoria all'esame della Corte dei conti quale giudice naturale delle materie relative alla contabilità pubblica di cui il giudizio di conto costituisce il nucleo storico fondante.

Ne consegue che l'istruttoria condotta dal magistrato designato appare completa per cui non risulta necessario disporre la restituzione degli

atti a quest'ultimo per proseguire l'istruttoria ai sensi dell'art. 149, co. 1 del c.g.c. come ha richiesto il P.M. nel corso dell'udienza di discussione.

Alla luce di tali considerazioni risulta manifesto l'inadempimento contabile della società Massimo 2012 Srl in liquidazione che ha omesso in modo cosciente il riversamento totale nella casse del Comune di Scicli dell'imposta di soggiorno dichiarata riscossa nel 2023 per la struttura ricettiva "Donnalucata resort".

Ne consegue che sussiste la responsabilità contabile della società Massimo 2012 Srl in liquidazione per l'omesso versamento in favore del Comune di Scicli dell'importo di euro 31.256,00 a titolo di imposta di soggiorno riscossa nel 2023 per la suddetta struttura ricettiva per cui l'agente contabile va condannato al pagamento in favore del suddetto ente locale di tale somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle rispettive scadenze di versamento per come previste dal relativo regolamento comunale fino al soddisfo.

**5.** In conclusione, va dichiarata l'irregolarità della gestione rappresentata nel conto giudiziale n. 103395 inerente alla riscossione dell'imposta di soggiorno riscossa nel 2023 per la struttura ricettiva "Donnalucata resort" per il Comune di Scicli e va dichiarata la responsabilità contabile della società Massimo 2012 Srl in liquidazione per l'omesso versamento dell'importo di euro 31.256,00 in favore del Comune di Scicli.

**6.** Le spese di giustizia seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31 co. 2 c.g.c. e sono liquidate a carico dell'agente contabile e in favore dello

Stato come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara irregolare la gestione rappresentata nel conto giudiziale n. 103395 e non ammette a discarico l'agente contabile società Massimo 2012 Srl in liquidazione nella persona del suo legale rappresentante *p.t.*;

- dichiara la responsabilità contabile della società Massimo 2012 Srl in liquidazione nella persona del suo legale rappresentante *p.t.* e, per l'effetto, condanna la Società agente contabile a pagare al Comune di Scicli la somma di euro 31.256,00 (*trentunomiladuecentocinquantasei/00*), oltre interessi legali sulle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per il 2023 e non riversate a decorrere dalle rispettive date di scadenza dei versamenti per come previste dal relativo regolamento comunale e fino al soddisfo;

- condanna l'Agente contabile al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato che si liquidano in euro 57,18 (*cinquantasette/18*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.

*Il Giudice estensore*

*La Presidente*

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 04 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

f.to digitalmente

Originale sentenza	€ 96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
<b>Totale spese</b>	<b>€ 125,10</b>
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	